

COMITATO ITALIANO per il REINSERIMENTO SOCIALE

C.I.R.S.

STATUTO

- Art. 1 -

Denominazione

E' costituita con sede in Firenze l'Associazione di volontariato denominata "Comitato italiano per il Reinserimento Sociale" (C.I.R.S.).


- Art. 2 -

Finalità

L'Associazione, eretta in Ente Morale con D.P.R n. 1578 del 18.12.1961, opera ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, della Legge 266/91 e sue eventuali modifiche e integrazioni e delle leggi regionali attuative.

Essa ha come scopo la promozione della donna partendo da un impegno di solidarietà, mediante l'erogazione con continuità di prestazioni direttamente volte alla prevenzione o alla rimozione di situazioni di bisogno.

Essa si propone il servizio di assistenza e di protezione sociale, oltre che di prevenzione, nel campo del bisogno in generale, anche nei suoi nuovi sviluppi e manifestazioni future, delle devianze psico-sociali, della emarginazione, con particolare riguardo alle minorenni soggette a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e agli interventi di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 febbraio 1958 n.



75, e sue eventuali modifiche e integrazioni.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione, che opera senza scopi di lucro, si avvale prevalentemente di personale volontario aderente all'Associazione stessa, che presta la propria opera gratuitamente.

- Art. 3 -

Scopi

Per l'attuazione delle sue finalità l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la creazione di idonee strutture quali case di accoglimento, case famiglia, corsi di addestramento al lavoro, laboratori, ecc. e all'occorrenza gestirli direttamente, nonché potenziare le strutture già esistenti;
- b) promuovere l'informazione nonché organizzare corsi speciali per la preparazione di persone disposte ad occuparsi delle opere di cui sopra;
- c) studiare i problemi inerenti alle finalità di cui all'articolo precedente;
- d) promuovere attività, stabili od occasionali, di terapia occupazionale per i propri assistiti finalizzate al loro reinserimento sociale nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi. Tali attività lavorative non potranno comunque assumere caratteristiche di imprenditorialità e concorrenzialità, nè potranno prevedere alcun tipo di retribuzione rapportata al lavoro svolto dagli

assistiti;

e) stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati e in particolare con gli enti locali.

Al fine di raggiungere le predette finalità l'ente potrà costituire Sezioni locali, dotate di autonomia patrimoniale, giuridica e amministrativa, ai sensi dei successivi articoli 17 e seguenti.

- Art. 4 -

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dalla donazione di £. 2.000.000 (duemilioni) in titoli dello Stato (Buoni postali fruttiferi) messi a disposizione dal Comitato promotore;
- b) dai contributi annuali degli associati, la cui misura è determinata dal Consiglio Nazionale;
- c) dai contributi, anche sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici e privati, nonché di singoli soggetti privati;
- d) da lasciti e donazioni;
- e) dai proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Nazionale.

- Art. 5 -

Soci ed associati

I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci effettivi;

associati.

Sono soci effettivi coloro che entrano a far parte dell'Associazione in conseguenza dell'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio.

La domanda deve essere presentata corredata dalla presentazione di almeno due soci effettivi e la sua accettazione da parte del Consiglio è subordinata al vaglio dei seguenti requisiti:

a) riconoscimento da parte del candidato delle finalità dell'Associazione e impegno a realizzarne gli scopi stabiliti dal presente Statuto;

b) non essere interdetto, inabilitato o aver subito condanne penali;

c) non iscrizione a logge massoniche o altre associazioni le cui finalità o le cui attività effettivamente svolte siano giudicate dal Consiglio Nazionale in contrasto con quelle dell'Associazione;

d) capacità di produrre tutte le certificazioni e gli attestati necessari all'ente per lo svolgimento della propri attività.

Sono associati tutti coloro che sono accettati come tali dal Consiglio sulla base di una apposita domanda. Gli associati non hanno diritto di voto in Assemblea e possono presentare domanda per diventare soci effettivi dopo aver svolto attività di volontariato nell'Associazione per almeno tre anni.

Sulla domanda decide insindacabilmente il Consiglio.

L'attività degli associati potrà esser disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Sono pro-tempore soci effettivi dell'Associazione, i Presidenti delle Sezioni locali istituite sulla base di una delibera del Consiglio, semprechè siano in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Le prestazioni di volontariato rese dai soci e dagli associati sono gratuite.

L'Associazione potrà rivalere i soci o gli associati delle spese eventualmente sostenute a causa delle loro prestazioni, se debitamente autorizzate.

Art. 6 -

Diritti e doveri del socio

Tutti i soci partecipano all'assemblea ed hanno diritto ad un solo voto, salvo espressa diversa disposizione del presente Statuto.

Ogni socio deve corrispondere le proprie quote nella misura e nel termine stabilito di volta in volta dall'Assemblea, su proposta del Consiglio.

La qualità di socio e di associato comporta l'integrale accettazione ed osservanza del presente statuto.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio potrà prevedere la partecipazione all'Assemblea di un rappresentante degli associati, in ogni caso senza diritto di voto.

Recesso ed esclusione del socio

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Nazionale almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale; in caso contrario il socio è tenuto al pagamento della propria quota anche per l'esercizio successivo.

Perde la qualifica di socio, oltre che nei casi previsti dalla legge:

a) chi non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero perda i requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto;

b) chi, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;

c) chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

d) chi, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio Nazionale con deliberazione motivata, nei casi previsti dalla legge e dal

presente Statuto, ed è comunicata al Socio mediante lettera raccomandata.

Contro la decisione del Consiglio Nazionale il socio può ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri a norma del successivo articolo 15 oppure ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria.

La mancata presentazione per la ratifica, entro un mese dalla sua approvazione, del rendiconto consuntivo e/o del documento di programmazione dell'attività dell'Ente che rappresentano è causa sufficiente a determinare l'escusione dalla Associazione "C.I.R.S." dei Presidenti delle Sezioni locali.

I Presidenti delle Sezioni locali perdono la qualifica di socio anche per effetto della revoca del riconoscimento della Sezione locale che rappresentano.

Il socio escluso e quello receduto perdono ogni diritto sulle quote versate e sul patrimonio dell'Associazione.

- Art. 8 -

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

- Art. 9 -

L'Assemblea

L'Assemblea, organo deliberante dell'Ente, è formato dai soci effettivi e dai Presidenti in carica delle Sezioni locali.

Una volta ogni tre anni essa procede alla nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche un'ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio almeno due volte l'anno: entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio stesso relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente; entro il mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio stesso relativo all'esercizio sociale che andrà a chiudersi al 31 dicembre dell'anno successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, assieme alla relazione dei Revisori di cui al successivo articolo 14, durante i dieci giorni che precedono l'assemblea e finchè non siano approvati. I soci possono prenderne visione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio, ma nessun socio potrà avere più di due deleghe.

I Soci che per tre anni consecutivi risultano assenti alle Assemblee senza giustificato motivo, decadono dalla qualità di Socio.

- Art. 10 -

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto di nove membri eletti dalla Assemblea.

Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente, due vicepresidenti, un Tesoriere che può anche essere uno dei due vicepresidenti, e un Segretario.

Tutti i componenti del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il potere di ammettere nuovi Soci spetta al Consiglio Nazionale che vi provvede con il voto favorevole di due terzi almeno dei membri.

Potranno essere invitati a partecipare senza voto a riunioni dello stesso, espertie competenti nelle particolari materie da trattare.

Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ne risponde di-

nanzi alla Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria per la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di regola una volta al mese; la convocazione è fatta dal Presidente con invito inviato ai singoli membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di impossibilità a proseguire il mandato da parte di uno dei membri del Consiglio, è chiamato a succedere il Socio che ha avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

In caso di gravi irregolarità o di mancato funzionamento dell'Assemblea e/o del Consiglio direttivo di una delle Sezioni locali, il Consiglio ha la facoltà di nominare un apposito Commissario, stabilendone i poteri e la durata dell'incarico, al fine di ristabilire il normale funzionamento della Sezione locale stessa.

Il Consiglio può redigere un Regolamento per l'applicazione dello Statuto.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

- Art. 11 -

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

In caso di urgenza il Presidente può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale con l'obbligo di riferire al medesimo e di chiedere la ritifica alla prima seduta del Consiglio.

In caso di impedimento del Presidente subentra il Vice Presidente Anziano.

Per la riscossione di somme, apertura di conti, conti correnti e prelevamenti relativi, sarà necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Per operazioni che non superano la cifra di £. 5.000.000 è sufficiente la firma del solo Presidente.

- Art. 12 -

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, cui è riservato il controllo sulla contabilità dell'ente, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art. 9, secondo comma; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possano essere nominati Revisori solo persone iscritte negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Consulenti del Lavoro oppure iscritti nel Registro dei Revisori Contabili disciplinato con D.P.R. 20.11.1992 n. 474.

- Art. 13 -

L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre

di ogni anno.

- Art. 14 -

I bilanci sociali annuali

Il Presidente fa predisporre i bilanci sia preventivo che consuntivo, i quali devono riportare, fra l'altro, tutti i beni mobili ed immobili, i contributi e lasciti a favore dell'Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve prevedere, anche in forma sintetica, i risultati delle sezioni locali ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 30 novembre.

I Revisori debbono depositare la propria relazione al bilancio consuntivo entro il 20 marzo e al bilancio preventivo entro il 19 novembre.

- Art. 15 -

Il Collegio dei Probiviri

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto, che dovessero insorgere fra l'Associazione e ciascun socio o associato (ivi compresi i loro legittimi eredi) e fra i soci o gli associati medesimi, possono essere sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre probiviri, scelti anche fra non soci, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo dai due Probiviri già

nominati, o - in caso di disaccordo - dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Associazione (se essa è parte del conflitto), o la Sezione locale.

I Proviviri dovranno essere scelti fra persone di specchiata onestà e competenza.

I Proviviri decideranno in via irrituale, e quindi come amichevoli compositori.

- Art. 16 -

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni di essa, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad Ente simile indicato dall'Assemblea ai sensi della L. 266/91 e sue modificazioni.

DELLE SEZIONI LOCALI

- Art. 17 -

La costituzione di Sezioni locali dell'Associazione deve essere approvata da un'apposita delibera del Consiglio Nazionale, il quale stabilisce anche la loro competenza territoriale, che può essere su di una provincia, su più province, su una regione o anche su più regioni.

Le Sezioni locali godono di autonomia patrimoniale, giuridica e amministrativa e quindi rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza responsabilità per l'Associazione.

Le Sezioni locali sono composte da soci che devono rispondere

ai requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto ed hanno i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7. Esse hanno una propria Assemblea che delibera con le modalità e con le maggioranze previste dall'art. 9, un proprio Comitato direttivo che agisce con le modalità previste all'art. 10 dello Statuto Sociale, ed un proprio Collegio dei Revisori dei Conti le cui competenze sono disciplinate dall'art. 12 dello Statuto medesimo, gli organi sociali sono eletti dai soci della stessa Sezione locale, mentre il Presidente, il Tesoriere, il Vicepresidente, sono invece eletti dall'Organo Amministrativo.

L'Organo amministrativo può essere composto esclusivamente dal Presidente o da un Comitato direttivo composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di nove.

E' compito dell'assemblea stabilire in sede di rinnovo delle cariche se nominare direttamente il Presidente oppure un Comitato direttivo, con le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.

Qualora l'assemblea nomini un Comitato direttivo, spetta a quest'ultimo la nomina del Presidente e delle altre cariche sociali previste dal presente statuto e dal regolamento.

Le cariche sociali hanno una durata triennale, sono rinnovabili e non danno diritto ad alcun compenso.

In sede di prima composizione degli organi amministrativi

[Handwritten signature]

delle Sezioni locali, le rappresentati provinciali del C.I.R.S. in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, assumono di diritto la carica di Presidente della rispettiva Sezione locale.

- Art. 18 -

Obbighi delle Sezioni locali

Le Sezioni locali redigono ogni anno un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che devono essere approvati rispettivamente entro i mesi di dicembre e di aprile dall'assemblea dei soci della Sezione locale e presentati per la ratifica al Consiglio Nazionale dell'Associazione entro due mesi dalla loro approvazione.

Il rendiconto consuntivo deve indicare i beni di proprietà delle Sezioni locali, nonchè i contributi, i lasciti e le donazioni ricevuti, mentre il bilancio preventivo dell'attività delle Sezioni locali deve contenerne gli orientamenti e le linee generali per il successivo esercizio, nonchè i costi da sostenere e le entrate per farvi fronte.

Dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale dell'Associazione il bilancio preventivo dell'attività dell'ente vincola l'attività della Sezione locale per l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio preventivo dell'attività dell'Ente diventa definitivo solo dopo la ratifica da parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione o comunque dopo due mesi dalla sua approva-

zione.

Nel caso che nel termine dei due mesi il Consiglio Nazionale dell'Associazione rifiuti la ratifica il Consiglio deve elaborare un bilancio preventivo dell'attività dell'Ente, da portare all'approvazione dell'assemblea e alla ratifica del Consiglio Nazionale dell'Associazione.

- Art. 19 -

Poteri delle Sezioni locali

Le Sezioni locali, al fine di contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, possono stipulare convenzioni con gli Enti locali, ricevere donazioni e lasciti, ma non acquisire la proprietà di beni immobili, neppure a titolo gratuito.

- Art. 20 -

Scioglimento della Sezione locale

In caso di scioglimento della Sezione locale il patrimonio residuo sarà devoluto all'Associazione.


- Art. 21 -

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni e da quelle del regolamento dell'Associazione, valgono le norme della legge 266/91 e delle leggi regionali attuative, nonché quelle del Codice Civile, in quanto applicabili.

F.to: Orsolina Piancastelli Rimbotti

F.to: Dott. Francesco Battista Notaro.



E copia conforme all' originale registrato a Firenze
addi 28.11.1997 Mod. I Vol. X al N. 2623
e si rilascia per uso dell' Assoc. gracie CIPS

Firenze li 28 di 1997

